

DISCIPLINARE DI GARA

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza Arona – Cureggio, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di:

SCUOLA MEDIA “GIOVANNI XXIII” – Sostituzione pavimentazione in vinilamianto

L'affidamento in oggetto è stato disposto con idonea determina a contrarre e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice).

Il luogo di esecuzione dei lavori è nel Comune di Arona, Via Monte Rosa n.36, presso i locali della Scuola Media Giovanni XXIII.

CIG : 741043653D - Numero gara: 7018454

CUP: H22B18000000004

Il Responsabile del procedimento è l'ing Mauro Marchisio;

Il Responsabile del Procedimento per le attività della Centrale Unica di Committenza Arona - Cureggio è l'ing Mauro Marchisio;

cuc@pec.comune.arona.no.it

tel 0322 231227 - 231223 – 231202 - 231291 - 231266 dalle 9,30 alle 12,30 da lun. a ven.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Capitolato speciale d'Appalto (CSA)
- d) Piano di Sicurezza e Coordinamento
- e) Altra documentazione: tutti i documenti costituenti il progetto esecutivo approvato.
- f) Per alcune dichiarazioni è stata predisposta dalla stazione appaltante la relativa modulistica:
Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
- g) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arona.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1. L'importo complessivo dei lavori (Progetto Principale) ammonta a € **172.325,41** (euro centosettantaduemilatrecentoventicinquevirgola41) di cui € **28.047,18** (euro ventottomilazeroquarantasettevirgola18) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

1.2. L'importo a base di gara (Progetto Principale), IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € **144.278,23** (euro centoquarantaquattromiladuecentosettantottovirgola23).

1.3. l'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Tabella I - Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto (Progetto Principale)

| Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualificazione obbligatoria | Importo (€) | % |
|--|------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|----------|
| <i>Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale</i> | OG12 | I | SI | 86.211,97 | 50,02 |
| <i>Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi</i> | OS6 altra cat | (*) | NO | 60.288,50 | 34,99 |
| <i>Finiture di opere generali di natura edile e tecnica</i> | OS7 altra cat | (*) ¹ | NO | 25.824,94 | 14,99 |
| Totale | | | | 172.325,41 | 100,00 |

1.4. L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione Aggiudicatrice (Comune di Arona) per l'importo complessivo dell'intervento.

1.5. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d d d d d) del Codice

1.6. All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 35, comma 18 del Codice e dal CSA, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale (Progetto Principale).

1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

1.8. L'importo del progetto complementare, che l'Amministrazione Aggiudicatrice (Comune di Arona) si riserva la facoltà di aggiudicare con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice, è definito dalla seguente tabella:

¹ N.B: Le categorie dei lavori OS6 ed OS7 a classificazione non obbligatoria potranno :

a) essere eseguite direttamente dall'Appaltatore qualificato nella categoria prevalente OG12;

b) essere subappaltate nella misura massima del 30 % dell'importo complessivo dell'Appalto a soggetti possesso dei necessari requisiti (Attestazione SOA o Requisiti art. 90 DPR 207/2010);

c) essere oggetto di avalimento.

Tabella II - Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto del Progetto Complementare

| Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualificazione obbligatoria | Importo (€) | % |
|--|------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| <i>Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale</i> | OG12 | I | SI | 63.892,76 | 51,25 |
| <i>Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi</i> | OS6 altra cat | (**) | NO | 44.063,68 | 35,34 |
| <i>Finiture di opere generali di natura edile e tecnica</i> | OS7 altra cat | ² (**) | NO | 16.718,15 | 13,41 |
| Totale | | | | 124.674,59 | 100,00 |

Si precisa che l'affidamento con procedura negoziata all'aggiudicatario del Progetto Principale del progetto complementare è una facoltà del Comune di Arona e non un preciso obbligo e non deriva pertanto nessun diritto a favore dell'Appaltatore aggiudicatario del progetto principale.

1.9. Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice ai fini del calcolo stimato dell'importo dell'appalto di lavori per la partecipazione alla procedura di gara la Stazione appaltante richiede i requisiti di partecipazione per: Progetto Principale + Progetto Complementare, come definiti dalla seguente tabella:

Tabella III - Tabella descrittiva delle lavorazioni complessive (Progetto Principale e Complementare)

| Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualificazione obbligatoria | Importo (€) | % |
|--|------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| <i>Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale</i> | OG12 | I | SI | 150.104,73 | 50,54 |
| <i>Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi</i> | OS6 altra cat | (**) | NO | 104.352,18 | 35,14 |
| <i>Finiture di opere generali di natura edile e tecnica</i> | OS7 altra cat | (**) | NO | 42.543,09 | 14,32 |
| Totale | | | | 297.000,00 | 100,00 |

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai

² N.B. : Vedi precedente nota.

successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

2.1.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

2.1.3. operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione

3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

3.1.1. i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

3.1.3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 216, comma 13, del

Codice.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo obbligatorio

5.1 La documentazione di gara consistente nei documenti elencati nel paragrafo "Premesse" è disponibile sul sito internet della Centrale Unica di Committenza Arona - Cureggio: <http://www.comune.arona.no.it>, nella sezione Bandi della Centrale unica di committenza.

5.2 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.

5.3 ► Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

5.4 Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo nei giorni di **martedì** e **giovedì**, i concorrenti devono contattare il personale dell'ufficio tecnico del Comune di Arona ai seguenti numeri di telefono: 0322/231127 Geometra Bagaini Azzurra a.bagaini@comune.arona.no.it o 0322/231207 Geometra Moreno Del Prato m.delprato@comune.arona.no.it per definire l'orario dello stesso. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. ► Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

5.5. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

6. Chiarimenti

6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo cuc@pec.comune.arona.no.it almeno **10** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **6** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet della Centrale Unica di Committenza Arona - Cureggio: <http://www.comune.arona.no.it>, nella sezione Bandi della Centrale unica di committenza.

7. Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa

procura;

- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.5. Le dichiarazioni di cui ai paragrafi 16.1 - 16.5 - 16.6 - 16.11 - 16.12 - 16.16 e 16.18 (Allegato 1), 16.2 - 16.4 - 16.17 e accesso atti (Allegato 2), 16.20 (Allegato 3), 16.24 (Allegato 4), 16.9 lettera a) (Allegato 5), 16.9 lettere b) e d) (Allegato 6), 17 (Allegato 7) potranno essere redatte sui modelli disponibili all'indirizzo internet indicato al paragrafo 5.1.
- 7.6. Sarà accettata la presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art.85 del Codice, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni richieste per partecipare alla procedura. In caso di subappalto delle attività di cui all'art. 1 comma 53 della L. 190/2012) sarà accettata, in sostituzione delle equivalenti dichiarazioni, la presentazione di un Documento di gara unico europeo (DGUE) di ognuno dei subappaltatori indicati dal concorrente quali componenti della terna di subappaltatori, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (comma 53 dell'art 1 della legge 6 novembre 2012, n.190).
- 7.7. Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
- 7.8 ► L'inutile decorso del termine di regolarizzazione di elementi essenziali alle richieste della stazione appaltante, **costituisce causa di esclusione.**
- 7.9 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8. Comunicazioni

- 8.1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente la Centrale Unica di Committenza declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

9. Subappalto

9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Le indicazioni di subappalto per il Progetto Principale si riterranno valide anche per il Progetto Complementare, che potrà eventualmente essere affidato all'Aggiudicatario.

9.2. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 si segnala che il subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo contrattuale complessivo (30 % per il Progetto Principale e 30 % per l'eventuale affidamento del Progetto Complementare).

9.3. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i. Si rimanda alle norme del CSA per le condizioni dei pagamenti.

9.4. Ai sensi dell'art. 105, comma 4 del Codice i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

9.5 Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare una o più attività individuate dall'art. 1 comma 53 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ovvero:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri

dovrà compilare totalmente alternativamente la dichiarazione dell'Allegato 1 o la Parte II, lettera D del DGUE con l'indicazione della terna di subappaltatori.

Ognuno dei subappaltatori indicati dovrà compilare alternativamente la dichiarazione dell'Allegato 2 od un proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Dovranno comunque essere indicate tutte le lavorazioni che si intendono subappaltare, anche se diverse da quelle sopraelencate, senza indicazione della terna.

9.6 Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare una o più attività individuate come :

- a) Opere di bonifica e smaltimento amianto € 137.243,48 (euro centotrentasettemiladuecentoquarantatre/48) pari al 46,211% dell'importo dei lavori (Progetto Principale e Complementare).

Si precisa che per detti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di ditta specializzata aventi i requisiti di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, con iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 10B – attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali d'attrito, materiali isolanti(pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili , materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto – Classe E.

Pertanto il Concorrente dovrà indicare in sede di gara gli estremi dell'iscrizione del Subappaltatore a detto Albo (Requisito di partecipazione: Vedi Comunicato Presidente ANAC 27/07/2017).

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
- 10.2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto.
- 10.3. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all'art. 97, comma 6, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
- 10.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice.

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, a favore della Centrale Unica di Committenza Arona-Cureggio, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (esclusivamente importo progetto principale) e costituita, a scelta del concorrente:
- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. in contanti, con versamento presso qualsiasi sportello Tesoreria Comunale BANCA POPOLARE DI SONDRIO Agenzia di Arona specificando " Centrale Unica di Committenza presso Comune di Arona - Depositi cauzionali provvisori - Bando n. 01/18";
- c. con bonifico a favore della Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Arona sulle seguenti Coordinate IBAN: IT 10 Y 05696 45130 000007005X42 specificando nella causale la denominazione della ditta e "cauzione provvisoria Bando n. 01/18";
- d. con assegno circolare intestato alla Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Arona;
- e. da garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, fatto salvo quanto previsto dall'art 93, comma 8 ultimo periodo del Codice (microimprese, piccole e medie imprese, ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dalle medesime), dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario / assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o con bonifico l'operatore economico partecipante alla gara dovrà anche indicare il proprio codice IBAN per la restituzione (vedi successivo punto 16.16).

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

11.3.2. essere prodotte in originale (firma autografa in originale del garante) o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

11.3.3. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

11.3.4. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

11.3.5. prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice (non si applica alle micro, piccole e medie imprese).

11.4 La cauzione provvisoria (calcolata in relazione all'importo del Progetto Principale) resta stabilita nella misura pari ad **€ 3.446,50** (euro tremilaquattrocentoquarantaseivirgola50) e la cauzione definitiva nella misura di cui all'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'operatore può ridurre tale importo in rapporto al possesso dei requisiti ivi prescritti (micro, medie e piccole imprese², certificazioni serie UNI CEI ISO 9000, ecc.); per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti. **In caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

11.5. Con riferimento alle riduzioni di cui al paragrafo 11.4, si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso di tali requisiti;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso dei requisiti, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione nel caso in cui i requisiti siano posseduti dal consorzio.

11.6. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;

11.7. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, verrà svincolata entro trenta giorni dell'avvenuta aggiudicazione;

11.8. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- 11.8.1.1 la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;

11.8.1.2 la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata come previsto dal CSA.

11.9. All'atto della eventuale stipulazione del contratto relativo al Progetto Complementare l'aggiudicatario deve presentare:

11.9.1.1 la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice determinata in relazione all'importo del Progetto Complementare;

11.9.1.2 la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata come previsto dal CSA.

12. Pagamento in favore dell'Autorità

12.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **€ 20,00** (euro v e n t i /00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 20 dicembre 2017 n. 1300 (salvo nuove istruzioni ANAC). La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.

13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1 attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84, comma 1 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifica adeguata ai lavori da assumere (Categoria Prevalente **OG12 "Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale"**) per la classifica I.

Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di ditta specializzata aventi i requisiti di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, con iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 10B – attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto – Classe E:

b) Opere di bonifica e smaltimento amianto € 137.243,48 (euro centotrentasettemiladuecentoquarantatre/48) pari al 46,211% dell'importo dei lavori.

Pertanto il Concorrente dovrà indicare in sede di gara gli estremi dell'iscrizione a detto Albo (Requisito di partecipazione: Vedi Comunicato Presidente ANAC 27/07/2017).

Ai sensi dell'art. 89, comma 10 del Codice l'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

13.1.3 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà

possedere i requisiti in misura maggioritaria.

13.1.4. ► Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

13.1.5. Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 49, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 49 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-organizzativi:

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;

b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

13.1.6. Ai sensi dell'art. 89, comma 10 del Codice l'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 necessaria per l'esecuzione delle Opere di bonifica e smaltimento amianto pari ad € 137.243,48, pari al 46,211% dell'importo dei lavori (rientranti nell'ambito dei lavori della categoria OG12 "**opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale**"). Per il resto delle lavorazioni in attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.1.7. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

14.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro il termine indicato al punto 7.1 del Bando di gara, esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Arona - Via San Carlo, 2 - 28041 ARONA(NO). Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

14.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, il martedì e il giovedì anche dalle 17:00 alle 18:00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via San Carlo, 2. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita iva, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura "**Offerta per il Bando di gara n. 01/18 SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII – sostituzione pavimenti e opere accessorie**". Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "A - Documentazione amministrativa"
- "B - Offerta economica".

14.5. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

15. Criterio di aggiudicazione

- 15.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo sul corrispettivo a corpo ed offerta di ribasso sull'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza del Codice procedendo, ai sensi dell'art. 97, comma 8, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
- 15.2. Con riferimento ai metodi di calcolo di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, troveranno applicazione le disposizioni dell'ANAC indicate nel Comunicato del Presidente del 5 ottobre 2016 avente ad oggetto "Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso". In particolare si procederà alla determinazione della soglia di anomalia in presenza di almeno cinque offerte ammesse (art 97 comma 3 bis del Codice). Ai fini del calcolo si applica quanto riportato nelle linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 al punto 5.2.6 k) " Nell'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b), ed e) dell'art. 97 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, che : a) l'esclusione del 20% o del 10% delle offerte ammesse è applicata sia per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; b) si accantonano solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% (o del 10%), indipendentemente dalla presenza di più offerte".
- 15.3. I calcoli per determinare la soglia di anomalia verranno effettuati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
- 15.4. L'aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso sull'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.
- 15.5. Ai sensi dell'art. 97, comma 6 del Codice la Stazione appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta , che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 16.1. domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

16.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

16.1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

1. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice:

– dei direttori tecnici;

– del titolare per le ditte individuali;

– per le società in nome collettivo: dei soci;

– per le società in accomandita semplice: soci accomandatari;

- per altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci);

Si veda in proposito “Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, avente ad oggetto: ” Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”.

2. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti di cui al precedente punto 1. cessati dalle cariche, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

l) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80, commi 1, 2, 4, 5, del Codice e precisamente che nei propri confronti e dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice (di cui ai precedenti punti 1. e 2.), non sono state emesse

sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati [comma 1, lettere da a) a g]):

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) che non sussistono nei propri confronti e dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice (di cui ai precedenti punti 1. e 2.), cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (*comma 2 dell'art 80 del Codice*);

OPPURE in presenza di condanne ovvero di misure interdittive andranno tutte indicate, ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, ad esclusione di quelle per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di condanne a carico di soggetti cessati di cui al precedente punto 2. dovranno essere dichiarate le misure adottate atte a dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

I) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (*comma 4*);

III) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice [comma 5, lett. a)];

- IV) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice [comma 5, lett. b)];
- V) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità³ [comma 5, lett. c)];
- VI) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile [comma 5, lett. d)];
- VII) di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 [comma 5, lett. e)];
- VIII) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [comma 5, lett. f)];
- IX) di non aver presentato per questa procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere [comma 5, lett. f - bis)];
- X) di non risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico) [comma 5, lett. f-ter)];
- XI) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione) [comma 5, lett. g)];
- XII) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, comunque, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa [comma 5, lett. h)];
- XIII) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 [comma 5 lett. i)] (specificando se l'impresa non è assoggettabile o se ha ottemperato);
- XIV) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (comma 5, lett. l);

³ Tra questi rientrano i casi indicati nelle Linee Guida 6 dell'Anac di attuazione del Codice recanti " *Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*".

XV) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale [comma 5, lett. m)];

OPPURE con riferimento alla dichiarazione di cui al punto ... (specificare) di trovarsi nella seguente situazione ... (dettagliare) e di allegare la seguente documentazione ... (specificare ed elencare i documenti allegati).

16.3. Si precisa che:

1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui ai paragrafi 16.2 e 16.4, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Inoltre, in caso di avvalimento (esclusivamente per le categorie di lavorazioni dove è permesso, in quanto si ricorda che l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le attestazioni devono essere rese anche dall'impresa ausiliaria.
2. a pena di esclusione, le attestazioni di cui ai paragrafi 16.2 e 16.4, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
3. a pena di esclusione, le attestazioni di cui ai paragrafi 16.2 e 16.4, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
4. Ai sensi dell'art. 80, comma 7, del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

16.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

- a. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (*numero e data*), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento (le Società Coop. E i Consorzi di Coop. indicheranno anche gli estremi dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative), ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (*numero e data*), della classificazione e la forma giuridica;
- b. dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Arona cessati da meno di tre anni e

che negli ultimi tre anni nell'esercizio delle loro funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001).

16.5.1 attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione, dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del Codice (categoria OG12).

16.5.2 attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione, di essere iscritto all'"Albo Nazionale Gestori Ambientali" per la categoria 10B (art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) - attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali d'attrito, materiali isolanti(pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili , materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto – Classe E;

16.6. attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, che l'impresa:

--} non è una micro, piccola o media impresa, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice;

O, IN ALTERNATIVA

--} è una micro, piccola o media impresa, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice;

16.7. nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.

16.8. per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea o equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.

16.9. in caso di avvalimento (esclusivamente per le categorie di lavorazioni dove è permesso, in quanto si ricorda che l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria, o in alternativa dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 specificandoli come previsto nell'allegato 6;

- c) dichiarazioni sostitutive di cui ai paragrafi 16.2, 16.4 e 16.16, rilasciate dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria;
- d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
- 1) ► attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) ► si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - 3) ► attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- e) ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il contratto dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l'oggetto con le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata, ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento; **si segnala che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento che non contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria è NULLO**

16.10. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP. Il PASSOE deve riportare in caso di avvalimento, i dati dell'ausiliante e dell'ausiliaria ed ,in caso di A.T.I., i dati della mandataria e della mandante.

16.11. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

- 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;
- 2) di aver visto i luoghi di esecuzione dei lavori;
- 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- 4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- 5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 6) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- 7) di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

eseguono le prestazioni.

16.12.1. indica le lavorazioni (non rientranti tra quelle individuate dall'art. 1 comma 53 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa) che, ai sensi dell' art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo:

- appartenenti alla categoria prevalente che, ai sensi dell' art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.

- appartenenti alle categorie scorporabili e subappaltabili che, ai sensi dell' art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.

16.12.2. Nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare una o più attività individuate dall'art. 1 comma 53 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa deve procedere come indicato al precedente punto 9.5.

16.13. ► **a pena di esclusione**, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno⁴, a rilasciare la cauzione definitiva.

16.14. *(nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, e non abbia già dichiarato in altro documento il possesso di tali requisiti):* ► a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta⁵... ovvero copia conforme della/e suddetta/e certificazione/i.

16.15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di € **20,00** (euro venti/00) di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.

16.16. ► dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art.59, comma 5 bis del Codice.

16.17. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo PEC, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, per le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, nonché l'eventuale codice IBAN per la restituzione della cauzione (se versata in contanti o tramite bonifico);

b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196,

⁴ Non si applica alle micro, piccole e medie imprese.

⁵ Per l'elenco dei requisiti si rinvia all'art. 93 comma 7, del Codice.

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Dichiarazione, fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'art. 53 del Codice, di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, OVVERO di non acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione⁶ allegata (se si allega la dichiarazione nella stessa si dovranno indicare anche le parti sottratte all'accesso), segreti tecnici o commerciali.

16.18. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con deliberazione di Giunta n. 190 in data 17.12.2013⁷ e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

16.19. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

16.20. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

16.21. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

16.22. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

16.23. dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

16.24. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;

⁶ In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva.

⁷ Disponibile tra i documenti di gara.

- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma *4-quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.25. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

16.26. a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

16.27. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma *4-quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

16.28. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16.29. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione delle imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

16.30. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)

16.31. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,

attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17. Contenuto della Busta "B- Offerta economica"

17.1. Nella busta "B- Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'indicazione in lettere.

La dichiarazione dovrà contenere altresì, a pena in mancanza di esclusione, l'indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

17.2. L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.

17.4. La dichiarazione di offerta economica di cui al punto 17.1.1, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.

18. Procedura di aggiudicazione

18.1. Operazioni di gara

18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Saletta del Comune di Arona via San Carlo 2, piano 2, nel giorno ed ora indicati al punto 7.4 del Bando di gara, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

18.1.2. Eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima Saletta e saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno un giorno prima della data fissata.

18.1.3. Il soggetto deputato all'espletamento della gara individuerà il metodo da adottare per il calcolo della soglia di anomalia tramite sorteggio tra i cinque previsti al comma 2 dell'art. 97 del Codice e, qualora il metodo sorteggiato fosse quello di cui alla lett. e),

sarà sorteggiato anche il coefficiente da applicare allo scarto medio che incrementerà la media dei ribassi.

18.1.4. Procederà, quindi, alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 18.2.

18.1.5. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

18.1.6. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

18.1.7. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara provvederà, applicando il metodo sorteggiato, al calcolo per individuare la soglia di anomalia.

18.1.8. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà, successivamente, all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dal medesimo articolo.

18.1.9. All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e proporrà l'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18.2. Verifica della documentazione amministrativa

18.2.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;

18.3. Verifica di anomalia delle offerte

18.3.1.11 soggetto deputato all'espletamento della gara procede all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui al comma 8 del medesimo articolo, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.

18.3.2. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l'offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara, procede, ai sensi del medesimo articolo, alla verifica della congruità dell'offerta, con la procedura illustrata al successivo paragrafo 18.3.3.

18.3.3. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare delle spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- e) la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle spiegazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le spiegazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;

j) La stazione appaltante esclude l'offerta se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzo o di costi proposti.

19. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Verbania rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

**Il Dirigente
Responsabile CUC
(ing Mauro MARCHISIO)**